

Dopo la conversione del D.L. Milleproroghe

5 per mille 2011, le regole per partecipare al riparto.

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, per i quali l'Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi, hanno tempo fino al 7 maggio per presentare, esclusivamente in via telematica, la domanda d'iscrizione.

Dopo la conversione in legge del D.L. n. 225/2010 (c.d. Decreto Milleproroghe), l'Agenzia delle Entrate interviene con alcuni chiarimenti sul **rifinanziamento del 5 per mille** (per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro) contenuto nell'art. 2, comma 1, del provvedimento.

La nuova proroga richiama le disposizioni già in vigore lo scorso anno (art. 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, D.L. n. 40/2010 e D.P.C.M. 23 aprile 2010), per cui, l'intervento dell'Agenzia si risolve in un semplice "ripasso" di **regole già note**.

Infatti, il documento di prassi ricorda che si applicano, relativamente all'**esercizio finanziario 2011**, le **disposizioni del D.P.C.M. 23 aprile 2010**

(al quale, quindi, gli enti interessati devono rifarsi) concernenti:

- le modalità di **accesso** degli enti al beneficio;
- i criteri di **determinazione delle liste** dei soggetti ammessi;
- l'**attribuzione**, la **rendicontazione** e il **recupero** del contributo del 5 per mille. Così come previsto lo scorso anno, anche quest'anno, le finalità alle quali è possibile destinare la quota del 5 per mille sono le seguenti:

a) sostegno del **volontariato** e delle altre ONLUS di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, legge n. 383/2000, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 460/1997;

b) finanziamento della **ricerca scientifica** e dell'università;

c) finanziamento della **ricerca sanitaria**;

d) sostegno delle **attività sociali** svolte dal Comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche**, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Come accennato, la

nuova proroga

si rifà alle

vecchie regole

: infatti, la norma prevede che i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010, per l'esercizio finanziario 2010, "sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012".

In altre parole, come conferma l'Agenzia delle Entrate, per l'esercizio finanziario 2011, rimangono **invariati il giorno e il mese** dei termini fissati dal citato D.P.C.M., mentre viene **aggiornato l'anno di riferimento**

.

A tale proposito, nella circolare vengono riportate le **tabelle aggiornate** con i termini (di iscrizione, certificazione di requisiti, rendicontazione, etc.) validi per il 2011. In particolare, gli **enti del volontariato**

e le

associazioni sportive dilettantistiche

, per i quali l'Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi, hanno tempo

fino al 7 maggio

per presentare la domanda d'iscrizione

esclusivamente in via telematica

.

Infine, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate pubblica, sul proprio sito istituzionale, tutti gli elenchi, anche quelli gestiti dalle altre amministrazioni (Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della Salute, CONI). In particolare l'Agenzia delle Entrate provvede:

- entro il 14 maggio 2011, alla pubblicazione degli elenchi di tutti i soggetti iscritti al beneficio, distinti per categoria;
- entro il 25 maggio 2011, solo per gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti iscritti, aggiornato a seguito delle eventuali correzioni anagrafiche apportate;
- al termine delle attività

amministrative di controllo, alla pubblicazione di tutti gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

Circolare Agenzia delle Entrate 03/03/2011, n. 9/E